

7° FORUM NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

29 Gen 2024
ore 9-13 e 14-18
Digital Edition

Diritto & Fisco

Iscriviti al Forum



Evento accreditato ODCEC
8 crediti formativi

La Corte costituzionale boccia il blocco disposto solo per favorire le casse dello Stato

Indennità retroattive nella P.a. Dipendenti pubblici, si amplia il diritto al bonus d'anzianità

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Allargata la platea dei dipendenti pubblici beneficiari delle indennità di anzianità. Applicando il principio di irretroattività della legge (estesa a settori extrapenalici), la Corte costituzionale, con la sentenza numero 4/2024, depositata l'11 gennaio 2024, ha annullato la norma retroattiva (articolo 51, comma 3, della legge 388/2000), che aveva escluso l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservando solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990.

Con la legge 388/2000 il legislatore aveva cercato di cambiare le carte in tavola nei giudizi pendenti promossi, al fine di ottenere gli emolumenti, da parte dei dipendenti pubblici, che avevano maturato i requisiti dopo il 1990.

Ma si è trattato, per la Consulta, di un'ingiustificata iniziativa a posteriori, con il quale il legislatore ha coltivato illegittimamente l'obiettivo di determinare a favore dello Stato i giudizi pendenti ed evitare esborsi per le finanze pubbliche a seguito di prevedibili sconfitte giudiziarie.

Ed è proprio questo il profilo di maggiore rilevanza della decisione: il legislatore, anche in ambiti diversi dalla materia penale, non è pienamente libero nella approvazione di norme retroattive, soprattutto quando producono effetti su processi in corso; il legislatore, infatti, lo può fare solo in presenza di imperative ragioni di interesse generale.

Un concetto, quest'ultimo, di non facile definizione, ma nel quale non rientrano i meri motivi finanziari.

Il legislatore, dunque, quando scrive norme retroattive deve mettere nero su bianco le pesanti motivazioni per cui lo fa. Ne va anche della correttezza nei confronti dei cittadini oltre che di correttezza dei rapporti tra politica e magistratura.

Come è successo nel caso specifico. In sintesi, una legge ha accordato emolumenti aggiuntivi ai dipendenti pubblici con una certa anzianità di ser-

Security token, partenza a rilento per i nuovi registri

Ancora nessuna iscrizione ai nuovi elenchi dei responsabili dei registri attraverso i quali potranno essere scambiati i security token ovvero gli strumenti finanziari in formato digitale. Sono passate ormai tre settimane dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294/2023 della delibera Consob 22923/2023 che li ha istituiti dando così attuazione all'art. 28, comma 1 del dl 25/2023 (cosiddetto decreto FinTech). Come si ricorderà, il citato decreto ha previsto che l'emissione e la successiva circolazione di strumenti finanziari in forma digitale avvenga attraverso appositi registri tenuti da soggetti debitamente autorizzati e gestiti nel rispetto di specifiche regole tecniche. Più preci-

samente il registro dovrà essere tenuto utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) e, all'atto dell'iscrizione nel nuovo elenco, il responsabile dovrà fornire alla Consob informazioni sulle modalità di esecuzione dei protocolli di consenso, sull'invio delle istruzioni di trasferimento degli strumenti registrati sull'infrastruttura, sui modelli di risposta a eventuali criticità, sul numero massimo di utenti gestibile e sull'eventuale uso di identity provider di terze parti per identificare le utenze sulla piattaforma. Le nuove disposizioni indicano anche le condizioni da rispettare per ottenere l'autorizzazione quale responsabile del registro e ne specificano poi il relativo regi-

me di responsabilità. Possono assumere la qualifica di responsabile del registro le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia, gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Tub, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia, ma solo a certe condizioni, gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro ma esclusivamente per gli strumenti digitali emessi dagli stessi e i depositari centrali italiani.

Fabrizio Vedana

© Riproduzione riservata

vizio maturata fino al 1990.

A questa legge ne è succeduta un'altra che ha prorogato l'efficacia della precedente, ma ha creato un'incertezza: la proroga comportava anche la dilazione del termine entro cui maturare la anzianità necessaria per ottenere il beneficio?

I giudici amministrativi, con sentenze impugnate avanti al Consiglio di Stato, hanno cominciato a risolvere il nodo a favore dei dipendenti pubblici. Ancora pendenti questi processi, la legge del 2000 voleva chiudere questa strada.

Il Consiglio di Stato, in fase di decisione degli appelli, ha sollevato il dubbio circa la le-

gittimità costituzionale della legge 388 del 2000.

La sentenza in esame ha confermato che il parlamento ha approvato una incostituzionale legge retroattiva, entrando a gamba tesa nei processi in corso.

L'irretroattività della legge non vale, dunque, soltanto nel settore penale, per bloccare incriminazioni a posteriori in spregio della libertà individuale; il principio vale in tutti i settori (quindi anche per fisco, nella materia dei contratti e così via).

Peraltro, nei campi diversi dal penale, l'irretroattività non è assoluta.

In materie extrapenalici, in-

fatti, il legislatore può approvare leggi retroattive (differenti, peraltro, dalle leggi di interpretazione autentica), ma solo ad alcune stringenti condizioni: ci vuole una imperativa ragione di interesse generale, come ad esempio bloccare abusi di difetti tecnici delle leggi o sbarrare la strada a opportunisti in cerca di vantaggi derivanti dalla presenza di lacune normative.

Le ragioni finanziarie, invece, non possono, da sole, autorizzare il legislatore a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie.

E queste pesanti motivazioni devono essere documentate, ad esempio, dai lavori pre-

paratori, dalle relazioni tecniche e illustrative di accompagnamento dei disegni di legge.

Peraltro, il legislatore ha in mano lo strumento per evitare disguidi di questo tipo e cioè migliorare la redazione delle leggi, evitando espressioni vaghe e imprecise, che possono dare adito a supplenze giudiziarie, fonte a loro volta di conflitti di poteri con il mondo della politica.



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

L'imputato non compare: va avvisato che rischia sanzioni

L'imputato deve essere avvisato che, «qualora non compaia» in giudizio, contro di lui «potranno essere disposte», se ne ricorrono le condizioni, «le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede». Sono entrate in vigore lo scorso 6 gennaio le modifiche al Cpp in materia di assenza previste dal dlgs 203/2023. E in tema di impugnazioni penali è prorogato fino al 30 giugno 2024 il rito Covid, mentre le modifiche apportate dalla riforma Cartabia slittano al 1° luglio: lo prevede il dl 215/2023. L'avviso all'imputato che potranno essere disposte le sanzioni e la confisca è aggiunto agli altri previsti dagli articoli 419, 429 e

552 cpp, che disciplinano rispettivamente l'avviso dell'udienza preliminare, il contenuto del decreto emesso dal giudice dell'udienza preliminare che dispone il giudizio e il contenuto del decreto di citazione a giudizio. Dal combinato disposto delle norme interessate si ricava che i nuovi avvisi da rivolgere all'imputato sono previsti a penale di nullità. E l'art. 7 del dlgs 203/23 dispone che le nuove disposizioni non si applicano agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e ai decreti già emessi. L'ulteriore adempimento si è reso necessario per adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Tra le disposizioni Covid che il decreto milleproroghe 2024 estende fino al 30 giugno c'è la norma secondo cui la Cassazione penale procede in camera di consiglio senza l'intervento di pg e dei difensori, a meno che la parte privata o il pm non chieda la discussione orale. Il processo penale telematico, intanto, entrerà definitivamente in vigore il primo gennaio 2025: fino al 31 dicembre si potranno ancora depositare gli atti avvalendosi di Pec e cartaceo in alternativa alla consegna sul portale.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata